

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo III - Condizioni di procedibilità

#### **Art. 340 Remissione della querela**

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'articolo [155](#) comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'[articolo 338](#).
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.